COMUNE DI SCIGLIANO
(PROVINCIA DI COSENZA)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 30/12/2020

Oggetto: Ricognizione annuale partecipazioni possedute in società ex art. 20, D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016.

Adunanza straordinaria – seduta pubblica – prima convocazione.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 11,00 – convocato dal Sindaco – si è riunito, nella sede comunale, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

		Presente	Assente
1) PANE Raffaele	**SINDACO**	**X**	
2) MALETTA Daniele	**CONSIGLIERE**	**X**	
3) MACCARRONE Piero	"		X
4) COSTANZO Rose Assunta	"	X	
5) SCARPINO Laura	"	**X**	
6) CRISTIANO Daniele	"	**X**	
7) FILICE Giuseppe	"	**X**	
8) TIMOLEONE Espedito	"	**X**	
9) BRUNI Cristian	"	**X**	
10) MANCUSO Ornella	"	**X**	
11) RIZZO Piera	"	X	
==========	==========	**10**	**1**

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr. PITARO Carmelo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. PANE Raffaele, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Ricognizione annuale partecipazioni possedute in società ex art. 20, D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

Il Comune in base al Dlgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è tenuto ad alienare o ad assoggettare ad un piano di riassetto, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni:

che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Vista la disciplina vigente in materia,

le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni in societa' esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in societa' aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.";

VISTO CHE

l'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Visto l'art. 20, del predetto T.U.S.P.P., comma 1 che prevede *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

Visto che la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ATTESO CHE

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P.;

CONSIDERATO

Che ai fini di cui sopra le partecipazioni devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Altresì, che le disposizioni del T.U.S.P.P., devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VERIFICATA

la modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO

Delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti,;

VISTA

La ricognizione effettuata, come risultante nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione (allegato A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

VISTO

Che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

2. di dare atto che viene integralmente riconfermata la ricognizione di cui all'allegato A della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2019;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

4. di dare atto ai sensi dell'art. 233bis, comma 3, TUEL, che l'Ente si è avvalso della facoltà di non predisposizione ed approvazione del bilancio consolidato in quanto Ente con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

5. di dare atto che l'esito della ricognizione, saranno rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

6. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario, oltre a quanto indicato nel precedente punto, gli ulteriori adempimenti scaturenti dal presente atto trasmettendo la deliberazione adottata in base al presente atto a tutte le società partecipate dal Comune.

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa

Uditi gli interventi dei consiglieri.

Con la seguente votazione: 10 votanti, 7 favorevoli, 3 astenuti (Bruni, Mancuso, Rizzo)

DELIBERA

1. Di approvare la su esposta proposta di deliberazione;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Ing. Pane Raffaele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Pitaro Carmelo)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere di regolarità tecnica

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Rosa Adelina Bruni)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere di regolarità contabile

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Rosa Adelina Bruni)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08.01.2021 al 23.01.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Pitaro Carmelo)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, lì 08.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Pitaro Carmelo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 08.01.2021 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

( ) è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). Scigliano, 08.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Pitaro Carmelo)